

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM approvato con Decreto Rettorale in data 27.2.1998 n. 10207 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data

12.3.1998, e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato dal Rettore con Decreto n. 11738

del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTE

le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta del 20 aprile

2015 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio 2015;

RITENUTA

la propria competenza

DECRETA

Art. 1

E' emanato il "Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale degli studenti" come da testo allegato, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'Anno Accademico 2015/2016.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Puglisi

Milano,

26 MAG 2015

Reg.to al n.



REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI

Articolo 1 – Principi generali

- 1. Con il presente regolamento la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM vuole consentire agli studenti impossibilitati a frequentare i corsi con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio per motivi di lavoro o di salute, debitamente documentati, la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla particolare situazione personale dello studente.
- 2. L'adattamento del percorso consiste nella possibilità per lo studente di raddoppiare la durata del percorso formativo con conseguente riduzione della retta il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Durante tutta la durata del percorso di studio adattato lo studente sarà considerato in corso.
- 4. Nei successivi articoli sono disciplinati i requisiti, le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con adeguamento del piano di studio, nel seguito denominata "iscrizione con regime di impegno a tempo parziale".

Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale

- 1. L'iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale con regime di impegno a tempo parziale può essere richiesta da coloro che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - Studente lavoratore

Studente impegnato non occasionalmente, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, nel settore pubblico o privato; per dimostrare la condizione di studente lavoratore è necessario che l'interessato alleghi alla domanda il contratto di lavoro o la Partita Iva (in caso di lavoratore autonomo) e, per i lavoratori assunti (o che esercitano l'attività autonoma) da più di un anno, la dichiarazione dei redditi comprovante i redditi da lavoro non inferiori ad € 6.500,00.

- Studente con problemi personali di salute o di invalidità
 Studente affetto da malattie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento,
 impediscano o sconsiglino un impegno a tempo pieno. Le condizioni di infermità devono
 essere comprovate mediante opportuna certificazione.
 - Nel caso lo studente sia affetto da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010, è necessario presentare recente e circostanziata documentazione medica atta a comprovare tali disturbi.
- 2. Fatte salve le opportune verifiche da parte dell'Università prima dell'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio della Facoltà di riferimento, lo studente a tempo parziale deve comunicare tempestivamente ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Qualora, anche in anni successivi, sia accertato il venir meno delle condizioni senza che lo studente lo abbia opportunamente segnalato, si procederà a revocare l'iscrizione a tempo



parziale a decorrere dall'Anno Accademico di mancata sussistenza dei requisiti e lo studente sarà obbligato a versare la quota di contribuzione spettante in base allo *status* di studente a tempo pieno.

Articolo 3 – Durata del percorso formativo

- 1. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio e dovrà rispettare di norma la seguente ripartizione annuale dei crediti:
 - Corso di laurea 30 crediti all'anno per una durata di 6 anni
 - Corso di laurea magistrale 30 crediti all'anno per una durata di 4 anni
- All'atto dell'immatricolazione o del rinnovo di iscrizione lo studente dovrà indicare il numero di crediti che intende acquisire per l'Anno Accademico. I crediti così indicati valgono per l'Anno Accademico di riferimento e scadono improrogabilmente con l'ultimo appello associato allo stesso Anno Accademico.

Articolo 4 - Presentazione della domanda di iscrizione a tempo parziale

- 1. Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 può richiedere l'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale entro i termini di scadenza previsti per le iscrizioni, allegando tutta la documentazione necessaria.
- 2. Le richieste sono valutate dal Consiglio della Facoltà di riferimento.
- 3. L'acquisizione dello *status* di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e vincola lo studente per due anni accademici, durante i quali potrà conseguire al massimo un numero convenzionale di 60 crediti formativi.
- 4. Dopo un biennio a tempo parziale, lo studente può scegliere se rinnovare l'iscrizione part-time oppure tornare a tempo pieno. Il passaggio da una iscrizione a tempo parziale a una a tempo pieno e viceversa è possibile una sola volta durante la carriera universitaria.
- 5. Il ritorno a tempo pieno è in ogni caso richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale. L'opzione per il regime di studio a tempo parziale non è consentita qualora lo studente in regime di studio a tempo pieno debba acquisire, per conseguire il titolo, un numero di CFU inferiore a 60.
- 6. L'eventuale cambiamento di regime è valutato ogni volta dal Consiglio della Facoltà di riferimento.
- 7. In caso di passaggio ad altro corso di studio lo *status* di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto previa verifica dei crediti formativi convalidati nella nuova carriera.



Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'Anno Accademico 2015/2016.

Mod. 3 U.G.